



LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA SPESA DI PERSONALE dal 2017

La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

Il quadriennio 2006-2009 è stato l'ultimo prima dell'entrata in vigore del DL n. 78 del 2010 che ha sospeso i rinnovi dei CCNL per il triennio 2010-2013. Tale norma è stata successivamente più volte prorogata, fino all'emanazione della sentenza n. 178 del luglio 2015 della Corte costituzionale.

La Consulta, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta - dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015 nella Gazzetta Ufficiale - del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da tutta una serie di disposizioni introdotte a partire dalla c.d. "Manovra correttiva 2011" (D.L. n. 98/2011), specificate dal DPR n. 122/2013 e prorogate dalle Leggi di stabilità per il 2014 e il 2015.

Laddove fossero state accolte tutte le richieste di declaratoria di illegittimità avanzate dai due Tribunali remittenti, lo Stato avrebbe dovuto sobbarcarsi un esborso stimato in almeno 35 miliardi per il congelamento degli stipendi tra il 2010 e il 2015, al quale sarebbero dovuti essere aggiunti altri 13 miliardi annui che per un effetto strutturale calcolato dall'Avvocatura dello Stato.

Le norme dichiarate incostituzionali, ex nunc, sono quelle che dettano il regime di sospensione della contrattazione collettiva. Esse sono:

1) art. 16, comma 1, lettera b), del D.L. n. 98/2011: Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, (..omissis..) con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta: la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime (il riferimento è all'art. 9 comma 17 del D.L. n. 78/2010).

2) art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del DPR n. 122/2013: In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: c) si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011.

La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

3) art. 1, comma 453, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

4) art. 1, comma 254, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015):

254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015»

La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

Per effetto delle modifiche il testo del comma 17 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, prima dell'intervento della Consulta era il seguente:

Art. 9 co 17 - Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203

La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

Innanzitutto la Consulta ha riconosciuto in tali misure un carattere strutturale, con una conseguente violazione dell'autonomia negoziale.

«L'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del "blocco", si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.

Le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica».

La Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015: gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici

«Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfinata, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)».

Motiva la decorrenza ex nunc in questi termini:

«Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza».

L'avvio delle trattative sulla rideterminazione dei comparti

In seguito a ciò, il Governo, nell'ottobre 2015, ha dato mandato all'ARAN di avviare le trattative con le parti sindacali per ricercare l'intesa sulla rideterminazione dei comparti di contrattazione, operazione propedeutica, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 per procedere ai rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici.

In effetti ai sensi del comma 2 dell'art. 40: «Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità».

Il 12 febbraio 2016, è stato emanato l'Atto di indirizzo, integrato il 2 marzo 2016. Su tale atto è stato espresso il parere favorevole da parte dei Comitati di settore delle Autonomie locali e delle Regioni, Province autonome e sanità

Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 13 luglio 2016

L'Accordo all'esame, all'art. 2, individua quattro comparti di contrattazione collettiva dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, risultanti dall'accorpamento dei precedenti:

- 1) Comparto delle Funzioni centrali;
- 2) Comparto delle Funzioni locali;
- 3) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
- 4) Comparto della Sanità.

L'intervento del 2017, dlgs 75 art. 23

- 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016

- Corte dei Conti Sez. Autonomie Delib., 18/10/2018, n. 19
- Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e **previste nei quadri di finanza pubblica**, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017.

- Per gli incentivi si pone sempre il problema della loro autoalimentazione

ASPETTI INTRODUTTIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema delle relazioni sindacali è delineato dall'insieme delle disposizioni del Titolo III del D. Lgs. N. 165/2001 e dai CCNL dei vari comparti.

Per gli EE.LL. si tratta dei CCNL:

del 1.4.1999;

del 22 gennaio 2004;

del 9 maggio 2006.

D. LGS. 165/2001 - Art. 40 Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi

Comma 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti). Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

Comma 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

D. LGS. 165/2001 - Art. 40 bis CONTROLLI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Comma 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Comma 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Comma 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

3.1.1. RISORSE VARIABILI VINCOLATE

1. MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000);

Risorse che vanno all'ente come rimborso per gli atti notificati per conto di altre PP.AA. Il compenso previsto dall'art. 34 della legge n. 28/1999 e dal dal DM 14.3.2000 (euro 5,16 per ogni atto notificato) può essere destinato pro quota e solo sotto forma di produttività (aggiuntiva) ai messi.

2. RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett.P), D.LGS 446/1997)

L'art.4 c.3 ha inserito tra le risorse dell'art. 15. c1 lettera k, ossia le risorse destinate al personale degli enti da leggi specifiche, anche quota del recupero dell'evasione dell'ICI. Anche in questo caso le risorse sono destinate solo al personale degli uffici tributari in base alle modalità previste dal regolamento di cui all'art. 59 c.1 lett. p) del dlgs 446/1997

3. COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)

Si tratta di compensi per onorari previsti dalle sentenze in favore dell'avvocatura dell'ente (la regola è valida sicuramente in caso di sentenza favorevole. Meno agevole riconoscere l'incentivo in caso di compensazione delle spese). Il CCDI deve indicare il rapporto tra questi compensi e la retribuzione di risultato per l'alta professionalità.

4. QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT.K), CCNL 1998-2001; ART. 93, CC. 7bis - 7ter, D.LGS. 163/2006)

Si trattava dell'80% del 2% degli importi posti a base di gara previsto dal Codice sugli Appalti Pubblici (D.Lgs 163/2006) in favore del "Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori." Anche in questo caso la platea dei beneficiari è limitata attraverso un regolamento dell'ente e secondo le disposizioni della contrattazione decentrata. Dal computo delle quote di progettazione vanno esclusi i lavori di manutenzione.

Con il [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), il baricentro del sistema premiante passa dalla progettazione, alla programmazione delle opere pubbliche. Gli incentivi tecnici sono esclusi per la prima e riconosciuti ex novo per la seconda attività, stornandone una quota parte per investirla nella formazione del personale.

5. ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 285/1992)

Si tratta della possibilità di poter utilizzare parte dei proventi contravvenzionali per l'attuazione di "progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale".

6. COMPENSI AI SEGRETARI PER PARTICOLARI ATTIVITA'

NEGOZIAZIONE

**ASPETTI PARTICOLARI:
IL DIVIETO DI
CORRESPONSIONE
INDIFERRENCIATA DEI FONDI
DI PRODUTTIVITÀ**

PRODUTTIVITA' 2

| | |
|------------------------------------|--|
| Sez. Puglia | <p><i>Sentenza n. 3438/2004: ha riconosciuto la <u>responsabilità</u> di alcuni membri del <u>Consiglio di Amministrazione</u> di un Ente Pubblico e dei componenti del <u>nucleo di valutazione</u> per “aver riconosciuto a <u>tutti i dirigenti il raggiungimento di risultati della gestione</u>, nonostante <u>l’assenza di qualsiasi programmazione di obiettivi</u>”, nonché per aver liquidato una indennità che non poteva essere attribuita ai dirigenti per palese <u>inesistenza della preventiva definizione delle strategie gestionali</u>».</i></p> |
| Sez. Campania | <p><i>Sentenza n. 79/2001: Distribuzione “a pioggia” del fondo incentivante in <u>assenza di piani e progetti volti al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi</u> – illiceità per carenza di potere – danno erariale: sussistenza.</i></p> |
| Sez. Prima di Appello (ICE) | <p><i>Sentenza 13/11/2002: Tutti i sopradescritti comportamenti sono stati causativi del danno per l’ente in quanto hanno determinato pagamenti di emolumenti non dovuti.</i></p> |
| Sez. Basilicata | <p><i>Deliberazione n. 8/2012 rileva <u>che l’Ente non è dotato di controllo di gestione</u>, che <u>l’assenza di tale controllo rende del tutto inefficace la presenza del Nucleo di Valutazione finalizzata solo a giustificare, nella forma</u>, le maggiori erogazioni retributive: la verifica degli obiettivi della gestione, infatti, è preliminare e funzionale alla valutazione del personale. Pertanto il Consiglio di Stato, con decisione n. 2953 del 2001, ha ritenuto</i></p> |

PRODUTTIVITA' 3

| | |
|--|---|
| <p>Sez. Giurisdizionale centrale (22/06/2004 – per fatti del 1996)</p> | <p><i>Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 1.2.1986, n. 13, la <u>produttività nella pubblica Amministrazione va collegata ad una programmazione per obiettivi da aggiungere in un certo tempo e con determinate risorse.</u></i></p> <p><i>Condanna per responsabilità: <u>Giunta , Segretario comunale, Dirigente del Servizio Personale, e responsabile servizio personale (il responsabile di ragioneria aveva formulato rilievi in merito a</u></i></p> |
| <p>Sez. Sicilia - Sentenza n. 87/2009</p> | <p><i>Viene sancita la possibilità di erogare la produttività anche per attività ordinarie: le previsioni normative e contrattuali relative alla produttività non possono essere intese ed interpretate in senso strettamente letterale, ma devono essere necessariamente valutate in intimo collegamento con la realtà in cui operano.</i></p> |

PRODUTTIVITA' 4

APPROFONDIMENTO:

- Definizione degli importi da destinare a ... in sede negoziale – QUOTA PREVALENTE (art. 40 comma 3 bis del D.Lgs. N. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. N. 150/2009);
- Definizione dei criteri di valutazione – MERITO E IMPEGNO – Secondo le disposizioni del D. Lgs. 150/2009;
- Assoluto divieto di erogazione a pioggia della produttività – principio MERITOCRATICO – Assoluto divieto di erogazione in base a criteri afferenti la normale prestazione attesa (presenza in servizio ...) – Cfr. art. 18 comma 2 del D.Lgs. N. 150/2009;
- Definizione dei risultati da conseguire – PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE;
- Erogazione in funzione dell'effettivo incremento della produttività – apprezzabile miglioramento nell'erogazione dei servizi;
- Certificazione dei risultati conseguiti (Nucleo di Valutazione – O.I.V. – Ufficio per il controllo interno: Obiettivi);
- Erogazione a cura del Dirigente .

PRODUTTIVITA' 5

APPROFONDIMENTO – Responsabilità:

-CdC Campania – Sentenza n. 1808 del 18 maggio 2011:

La vicenda, comunicata alla Procura regionale dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.F.P.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 40821 dell'1.04.2004, riguarda il presunto danno erariale derivante da una serie di irregolarità gestorie commesse in sede di determinazione e applicazione del fondo per il trattamento accessorio previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. del 1.04.1999 per il personale non dirigenziale degli enti locali.

PRODUTTIVITA' 5 - segue

In particolare si contesta al convenuto di aver liquidato i compensi relativi a due **PROGETTI OBIETTIVO** e, in concreto, riferiti all'intervento straordinario di rimozione R.S.U. dei dipendenti del Servizio Igiene Urbana.

L'organo requirente assume che per i **progetti obiettivo** in esame, non risultano essere state rispettate le condizioni normativamente previste (dall'[art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001](#); dagli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni-Enti Locali, pubblicato nella G.U. del 24.04.1999, n. 95; dall'art. 30 del contratto collettivo decentrato per il periodo 1998-2001) per il loro finanziamento, **non essendovi evidenza documentale della loro corretta elaborazione, che dovrebbe dar conto del personale, dei tempi di attuazione, del responsabile, della verifica dei risultati e della corresponsione dei benefici previa verifica dei risultati.**

In questo senso si osserva che i progetti non risultano redatti preventivamente, risolvendosi le note che li dispongono in una mera distribuzione di somme a consuntivo, dopo la stessa effettuazione delle prestazioni da "incentivare", né risulta una certificazione da parte del Nucleo di valutazione, nonostante la previsione dell'art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999. Ad ulteriore specificazione della fattispecie di responsabilità si evidenzia che **il parametro principale assunto**, quello che attiene **alla presenza in servizio, NON** è un **elemento di qualità** che si introduce nell'erogazione della prestazione o di un servizio, ma solo di quantità, che può anche migliorare un servizio, ma **NON conferisce allo stesso un valore aggiunto o un elemento di innovazione rispetto agli standards ordinari.**

PRODUTTIVITA' 6 - segue

Mancato rispetto del patto di stabilità

CdC Toscana D. 13/2013/PAR

... A parere della Sezione la violazione del patto di stabilità nell'esercizio 2011 è da ritenersi quale elemento impeditivo a determinare la maggiorazione delle risorse destinate alla produttività del personale di cui all'art. 15 CCNL 01/04/1999 per l'esercizio 2011, sebbene già deliberate ed impegnate (in tal senso si esprime anche la Sezione Piemonte della Corte dei conti) alla luce di quanto stabilito dall'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n.165/2001.

Sezione regionale di controllo Piemonte, deliberazione n. 29/2012:

“Lo sfioramento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate.”

... In conclusione il Collegio ritiene che non possa darsi corso alla possibilità di erogare le somme destinate alla produttività del personale dipendente per l'anno 2011, in caso di violazione del patto di stabilità per il medesimo esercizio 2011.

SENTENZA n. 2/2015 - CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

condanna per danno erariale vertici amministrativi e funzionari sottoscrittori del CDI ... riconoscimento generalizzato, in assenza dei previsti procedimenti valutativi, di progressioni economiche in favore di dipendenti di una ASL.